

Allegato "C" alla Raccolta n. 19118

## **STATUTO**

### **TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA**

#### **Art. 1 - Denominazione**

E' costituita, con sede in Biella, la società cooperativa "Orso Blu Impresa Cooperativa Sociale" siglabile anche "Orso Blu c.s." o "Orso Blu Cooperativa Sociale Onlus" o "Orso Blu Impresa Sociale c.s."

La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, delegazioni, succursali, agenzie e rappresentanze, uffici ed ogni altro genere di unità locale consentita dalle norme vigenti sia in Italia che all'estero.

#### **Art. 2 - Durata**

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

#### **Art. 3 - Norme applicabili**

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, in particolare la L. 381/1991, nonché le disposizioni in materia di società per azioni e le disposizioni in materia di imprese sociali di cui al d. lgs. 112/2017, in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

La cooperativa è di diritto organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus), ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.

#### **Art. 4 - Mutualità prevalente e requisiti di non lucratività**

La cooperativa è considerata, indipendentemente dai requisiti di cui all'arti-

colo 2513 del codice civile, cooperativa a mutualità prevalente (art. 111-septies disp. alt. codice civile).

Le seguenti clausole mutualistiche, previste dall'art. 2514 del codice civile, sono inderogabili e devono essere in fatto osservate:

a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) è fatto divieto di distribuire le riserve tra i soci cooperatori;

d) è fatto obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

## **TITOLO II - SCOPO - OGGETTO**

### **Art. 5 - Scopo mutualistico**

La cooperativa si propone, con spirito mutualistico e senza fini speculativi, lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività diverse finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, ai sensi dell'art. 1 primo comma lettera b) legge 381/1991 nonché le finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 112.

Lo scopo mutualistico che i soci lavoratori intendono perseguire è quello di

ottenere, tramite la gestione in forma associata, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, la cooperativa potrà instaurare con i propri soci un rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla Legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da apposito regolamento approvato ai sensi dell'art. 6 legge 3 aprile 2001, n. 142.

In particolare, per i soci titolari di ulteriore rapporto di lavoro subordinato, il regolamento richiama i contratti collettivi applicabili, nonchè il riferimento ai minimi della contrattazione collettiva nazionale, tenendo altresì conto della qualità e quantità del lavoro prestato.

Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello di lavoro subordinato, il trattamento complessivo dei soci sarà proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e, comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, non inferiore ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe.

Ai fini del trattamento economico dei soci lavoratori si applica il rapporto concernente le differenze retributive tra i lavoratori di cui all'articolo 13 del D. Lgs. 112/2017.

La cooperativa può svolgere la propria attività caratteristica anche con terzi non soci.

La cooperativa si propone inoltre di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia, istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento,

per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia ed in particolare alle disposizioni definite dall'art. 1, commi 238 e seguenti della legge 205/2017 e successive modificazioni ed integrazioni. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato con decisione dei soci.

A tal proposito è tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio delle parità di trattamento.

#### **Art. 6 - Oggetto sociale**

In attuazione dello scopo mutualistico, la società, tenuto conto dei requisiti dei soci e del loro interesse alla partecipazione ai vantaggi mutualistici, ha per oggetto:

a) servizi di facility management e global service, servizi di ottimizzazione, gestione ed acquisti diretti di beni e servizi per conto terzi, servizi di consulenza gestionale, servizi di gestione proprietà immobiliare.

Ai sensi del presente statuto, come previsto dalla normativa UNI con facility management devono intendersi i servizi ausiliari integrati resi ad una organizzazione privata o pubblica.

Con global service deve intendersi la fornitura di un servizio completo di manutenzione e gestione in modo imprenditoriale e con responsabilità totale anche legislativa del risultato contrattuale, circa la disponibilità alla produzione e conservazione del bene oggetto del contratto;

b) attività di raccolta, raccolta differenziata, preselezione, cernita, trasferi-

mento, trasporto, trattamento, riutilizzo, rigenerazione, recupero, riciclo, innocuizzazione, ammasso, deposito, stoccaggio, smaltimento dei rifiuti di ogni classificazione e morfologia, o di loro frazioni separate, nonchè di materie prime seconde, a mezzo di contenitori, automezzi, attrezzature, impianti e tecnologie specifici; nonchè attività di commercio e di intermediazione;

- attività di nettezza urbana, di igiene urbana, di igiene ambientale (spazzamento rifiuti urbani esterni, lavaggi, irrorazioni, disinfezioni, disinfestazioni, bonifiche, pulizia degli arenili, ecc.);

- attività di trattamento e depurazione di acque, di reflui, di fumi e di fanghi di ogni provenienza a mezzo di impianti e tecnologie specifici;

- costruzione e gestione, anche in regime di concessione, di depuratori;

- costruzione e gestione, anche in regime di concessione, di discariche;

- costruzione e gestione, anche in regime di concessione, di impianti di compostaggio;

- attività di studio, consulenza, progettazione ed intervento nel settore ambientale (aria, acqua, suolo, rifiuti), monitoraggio ambientale.

c) costruzione e ristrutturazione di centri preparazione pasti, mense e di ogni altra struttura a servizio della ristorazione;

- gestione self-service, ristoranti, cucine, mense, bar, pasticcerie, per scuole, ospedali, alberghi, centri termali, Enti Pubblici e Privati;

- esercizio di caffè, snack bar, ristoranti free-flow e alla carta, gastronomie, centri di preparazione pasti, confezionamento pasti, servizi di catering, servizi generali e speciali di cucina e ristorazione;

- consegna, ritiro e riciclaggio di stoviglie monouso in materiale plastico;

d) pulizie generali e speciali, civili, industriali, ospedaliere e in strutture sanitarie e per industrie alimentari, rifacimento letti, pulizie camerate, dormitori ed alloggi collettivi, pulizie e riordino mensa;

- disinfestazione, disinfezione, derattizzazione, defogliazione, demuscazione, sanificazione e interventi per la difesa dell'ambiente;

- pulizia locomotive, vetture ferroviarie, autobus, stazioni ferroviarie, auto-stazioni e metropolitane, aeroporti;

- servizi di lavapiatti e stoviglie;

e) Trasporti:

- trasporto merci per conto terzi, unimodale ed intermodale, di linea nazionale ed internazionale, di raccolta e distribuzione;

- trasporti anche robotizzati di merci e farmaci in aree ospedaliere;

- gestione di agenzie di spedizione, doganali e di recapito anche di valori e documenti;

- trasporto persone, con o senza autista, in forma singola e collettiva;

- gestione linee in concessione e servizi scolastici, sociali ed aziendali;

- esercizio dell'autotrasporto merci anche ed esclusivamente con i veicoli;

- gestione e coordinamento effettivo a livello centralizzato e in tutte le sue fasi dell'esercizio dell'autotrasporto;

f) movimentazioni:

- servizi alle merci e bagagli in porti, aeroporti, interporti e stazioni ferroviarie;

- gestione di merci per conto terzi in propri ed altrui magazzini;

- gestione di magazzini anche a temperatura controllata, di centri di smistamento;

- gestione di merci e farmaci in aree ospedaliere;
- distribuzione e preparazione a servizio di industrie e reti di vendita;
- nolo mezzi meccanici ed attrezzature a servizio della movimentazione delle merci;

g) logistica:

- consulenza, progettazione, realizzazione di reti logistiche a servizio di industria e commercio e razionalizzazione di sistemi logistici esistenti;
- assunzione e gestione di terziarizzazioni globali dei servizi a monte ed a valle della produzione.

Nonchè l'assunzione e l'esecuzione di tutte le attività complementari, connesse ed accessorie a quella ai punti d), e), f).

h) lavori e manutenzioni edili, stradali e meccanici:

- gestione ed erogazione di servizi di manutenzione stradale;
- gestione e manutenzione integrale nonchè ripristino delle condizioni di sicurezza della rete viaria, ossia delle strade, dei marciapiedi e aree pedonali e della segnaletica stradale;
- servizi di sorveglianza stradale e monitoraggio, pronto intervento e ripristino del manto stradale;
- progettazione, prefabbricazione, montaggio e smontaggio di impianti industriali;
- lavori di armamento ferroviario, carpenteria metallica, impianti esterni di illuminazione, cabine di trasformazione, impianti elettrostrumentali;
- progettazione, esecuzione, interventi di ottimizzazione, pronto intervento, gestione e manutenzione in genere di impianti termoidraulici, termici di ventilazione, di condizionamento ed elettrici, di acquedotti e di gasdotti;

- installazione, manutenzione, riparazione e trasformazione e reingegnerizzazione per il risparmio energetico di:

- 1a) impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'energia fornita dall'ente distributore;

- 1b) impianti di illuminazione stradale e di edifici pubblici e privati;

- 2) impianti telefonici, radiotelefonici, televisivi, radiotelevisivi ed elettronici in genere, le antenne e gli impianti di protezione da scariche atmosferiche;

- 3) impianti idrosanitari nonchè quelli di trasporto, di trattamento, di uso, di accumulo e di consumo di acqua all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'acqua fornita dall'ente distributore;

- 4) impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura o specie;

- 5) impianti igienici, cucine, lavanderie, del gas e loro manutenzione;

- 6) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;

- 7) impianti di protezione antincendio;

- 8) gestione e manutenzione degli impianti di ascensori, scale mobili e trasportatori in genere;

- 9) tinteggiatura e verniciatura di qualsiasi tipo;

- 10) fornitura e posa in opera di un sistema di monitoraggio incendi boschivi;

i) arredo urbano, esecuzione e manutenzione di aree verdi, sfalcio erba, diserbo, giardinaggio, coltivazione serre, vendita fiori e piante;



- gestione, manutenzione impianti esterni di illuminazione;
- costruzione e gestione impianti sportivi e ricreativi, installazione e manutenzione toponomastica, segnaletica orizzontale e verticale per la sicurezza stradale e ospedaliera;
- costruzione e gestione parcheggi ed autorimesse, manutenzione negli aeroporti;
- organizzazione e gestione di concerti musicali culturali ed espositivi;
- l) gestione impianti di stoccaggio e distribuzione di combustibile, carburanti e lubrificanti, fornitura di combustibili liquidi, gassosi e solidi ad enti pubblici e privati;
- m) servizio di rilevazione generale delle utenze;
- lettura contatori gas, acqua ed elettricità;
- distribuzione bollette e cartelle, studi e progettazioni per il recupero energetico;
- agenzia di recapito;
- vuotatura e trasporto cassette postali;
- affissioni e riscossioni tributi per affissioni;
- rilevazione, gestione e riscossione di ogni e qualsiasi genere di tributo;
- agenzie di viaggi e servizi turistici in genere;
- n) gestione servizi di lavanderie, stirerie e tintorie, per ospedali, alberghi, centri termali, enti pubblici e privati;
- o) servizi di vigilanza, portierato, guardiania e sicurezza, telesicurezza, antitrapina, antitaccheggio;
- servizi di guardarobe;
- fornitura sistemi di sicurezza per il telecontrollo, antincendio, antintrusione;

rilevazione gas, impianti di spegnimento, protezioni sistemi EDP, consulenza per analisi rischi e applicazione sistemi di sicurezza;

p) montaggio e smontaggio di mostre e fiere, servizio di assistenza ed organizzazione fiere, mostre, congressi, convegni, meeting, ricevimenti, banchetti e cerimonie in genere;

q) servizi di informatica, telematica, robotica, ricerca e trasferimento tecnologie;

progettazione ed erogazione di: servizi informatici e telematici;

servizi di sviluppo gestione e manutenzione di sistemi informativi;

progettazione e gestione di portali WEB;

manutenzioni, assistenza, aggiornamento hardware e software;

sviluppo software e sviluppo reti telematiche;

corsi di formazione professionale di qualsiasi ordine e grado, consulenza finanziaria, consulenza al marketing, servizi di promozione e immagine, pubblicità;

r) recupero e restauro materiali bibliografici, museografici ed oggetti d'arte;

scavi e restauri archeologici:

gestione area archeologica;

servizi editoriali di vendita all'interno dei musei, nelle biblioteche e negli archivi;

traslochi e trasporti di opere d'arte;

fornitura di riproduzione e il recapito nell'ambito del prestito bibliotecario;

servizi di accoglienza in informazioni, di guida e assistenza didattica e di

fornitura di sussidi catalografici, audiovisivi ed informatici di utilizzazione commerciale delle riproduzioni, di gestione di punti vendita, dei centri di

incontro e ristoro, delle diapoteche, delle raccolte discografiche e biblioteche museali, della gestione dei biglietti di ingresso, dell'organizzazione delle mostre e di tutte le altre iniziative promozionali, utili alla migliore valorizzazione del patrimonio culturale ed alla diffusione della conoscenza dello stesso;

catalogazione beni culturali;

gestione, catalogazione, archiviazione all'interno di musei, biblioteche, archivi;

telesoccorso ed assistenza;

servizio CUP;

servizio di front-office e back-office finalizzato alla prenotazione delle prestazioni sanitarie;

servizio di gestione amministrativa documenti e digitazione dati;

servizi alberghieri;

servizi integrati;

turismo sociale;

cartografie e rilevamenti aereofotogrammetrici;

s) costruzione, anche in regime di concessione, di tombe e manufatti cimiteriali;

realizzazione e gestione di impianti di illuminazione elettrica votiva;

operazioni cimiteriali quali inumazioni, tumulazioni, esumazioni, estumulazioni, cremazioni;

realizzazione e gestione di impianti tecnologici cimiteriali quali inceneritori, crematori, depositi di osservazione, obitori e strutture connesse;

tenuta amministrativa ed informatizzata di registrazioni cimiteriali;

fornitura di ogni e qualsivoglia altri prodotti e servizi vari di natura cimiteriale;

t) formazione ed addestramento del personale;

consulenza;

u) la realizzazione, la costruzione, l'installazione, la fornitura, la posa in opera, la gestione, la manutenzione, la ristrutturazione e la riparazione, sia in proprio che per conto terzi, sia in via diretta che in appalto, subappalto, gestione, project financing, concessione o sub concessione, e comunque in qualsiasi altra forma che fosse consentita dalla legge, sia che detta attività sia affidata ad enti pubblici che da enti, associazioni, persone fisiche e giuridiche private, di tutti i lavori in particolare, e di tutte le opere ed impianti compresi, e comunque riconducibili nell'ambito delle categorie di opere generali e specializzate di cui all'allegato "A" al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, e sue successive ed eventuali modificazioni ed integrazioni, tra cui, anche se a titolo meramente esemplificativo perchè suscettibili di variazioni in ragione di eventuali modifiche normative, le seguenti: Edifici civili e industriali; Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali; Impianti per la produzione di energia elettrica; impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione; Impianti tecnologici; Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale; Opere di ingegneria naturalistica; Lavori in terra; Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico; Beni culturali mobili di interesse archivistico e libra-

rio; Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie; Impianti elettromeccanici trasportatori; Impianti pneumatici e antintrusione; Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi; Finiture di opere generali di natura edile e tecnica; Opere di Impermeabilizzazione; Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico; Segnaletica stradale non luminosa; Apparecchiature strutturali speciali; Barriere stradali di sicurezza; Barriere paramassi, fermaneve e simili; Strutture prefabbricate in cemento armato; Impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti; Pulizia di acque marine, lacustri, fluviali; Impianti per centrali di produzione energia elettrica; Linee telefoniche ed impianti di telefonia; Componenti strutturali in acciaio; Componenti per facciate continue; Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissioni e trattamento; Rilevamenti topografici; Opere strutturali speciali; Impianti di potabilizzazione e depurazione; Demolizione di opere; Verde e arredo urbano; Scavi archeologici; Pavimentazioni e sovrastrutture speciali; Impianti per la trazione elettrica; Impianti termici e di condizionamento; Armamento ferroviario; Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi; Impianti per la mobilità sospesa; Strutture in legno; Coperture speciali; Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità; Interventi a basso impatto ambientale;

v) fornire, nel rispetto della normativa vigente in materia e previa apposita iscrizione nel Registro degli operatori di comunicazione tenuto dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni:

servizi di call center e contact center, inbound e outbound, finalizzati, previa formazione specifica degli operatori, ad offrire informazioni, attivare servizi, fornire assistenza tecnica a clienti (help desk), offrire servizi di pre-

notazione (gestione dell'agenda appuntamenti di ambulatori, di dipartimenti/settori di aziende che erogano servizi pubblici e privati, anche mediante interfaccia web che consente la gestione delle prenotazioni provenienti da diversi canali multimediali, con relativa riconferma dell'appuntamento via mail, sms, telefono, social media), organizzare campagne promozionali (telemarketing), fornire servizi professionali di assistenza clienti pre e post vendita (Customer Care, Customer Satisfaction e Customer Retention), gestire chiamate a numero verde/sportello informativo, offrire servizi di gestione centralino/segreteria con funzioni di filtro, connessione con la persona o l'ufficio richiesto direttamente dall'interlocutore e instradamento verso la connessione più pertinente in base all'esigenza dell'interlocutore medesimo, offrire servizi outbound di ricerca di mercato e qualificazione dei potenziali clienti, supporto alla rete di vendita, vendita prodotti e servizi per telefono (teleselling), sondaggi di opinione ed elettorali, servizi telefonici di consulenza/orientamento scolastico e universitario, supporto per l'iscrizione a corsi di aggiornamento e a specifiche iniziative di formazione e di istruzione, attività preliminari e di supporto per il recupero crediti, riscossione e legalità, nonché gestione contenuti del sito web aziendale e del blog con produzione editoriale e pubblicazione articoli specifici (Content Management), realizzazione e integrazione web-call-center, creazione contenuti web ad hoc per stimolare l'interesse e la condivisione, verifica della reputazione del brand sul web (Brand Reputation), gestione delle comunicazioni mediante chat on line integrata con il sito web aziendale e/o la pagina Facebook, gestione dei contatti social (Facebook, Instagram, Twitter ....) con risposte personalizzate elaborate da professionisti della comunicazione on li-

ne, secondo criteri concordati, offrire ogni servizio connesso e complementare a quelli elencati;

w) collaborare e sostenere programmi di finanza etica, sociale, di micro-credito, di valorizzazione di tali attività rispetto alla loro valenza sociale ed educativa, privilegiando la loro specificità distintiva di solidarietà non lucrativa. Tale vocazione di strumentalità dell'attività commerciale e finanziaria rispetto alle prioritarie attività sociali ed educative, dovrà essere documentata attraverso la relazione sulla gestione di cui all'art. 2545 Codice Civile, e la nota integrativa di cui all'art. 2427 Codice Civile;

x) promuovere e gestire attività di formazione e riqualificazione, realizzate con risorse proprie o di terzi, con il contributo degli Enti pubblici e del Fondo Sociale Europeo, volte a stimolare ed accrescere le specifiche competenze e professionalità per:

- i soci della cooperativa;
- gli operatori sociali pubblici e/o privati;
- le imprese, gli enti, le associazioni pubbliche e/o private;
- le persone non occupate, disoccupate, in stato di svantaggio sociale, o che necessitano di riqualificazione professionale;

La cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa all'oggetto sociale e comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonchè compiere tutte le operazioni imprenditoriali e contrattuali ritenute necessarie od utili per la realizzazione dell'oggetto sociale o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti al medesimo. La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali nei limiti ed ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Per la realizzazione del presente oggetto la cooperativa potrà anche e tra l'altro:

a) assumere interessenze e partecipazioni in altre imprese sotto qualsiasi forma costituite, società a responsabilità limitata, società per azioni, anche con la qualifica di impresa sociale, consorzi e associazioni, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato;

dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi consortili e fideiussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;

b) richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dalla UE, dallo Stato, dalla Regione e da Enti Locali, oltre i finanziamenti e i contributi disposti da Ministeri, da altri organismi pubblici, statali, parastatali o da privati;

c) stipulare contratti, convenzioni, assumere la concessione in appalto di lavori o servizi in Italia ed all'Estero, sia da privati che dallo Stato, Pubbliche Amministrazioni, Enti Pubblici, aziende o società di ogni genere;

d) assumere partecipazioni in altre cooperative sociali, ai sensi dell'art. 11 della legge 381/91, a cui potranno essere concessi anche finanziamenti al fine dello sviluppo della loro attività;

e) aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile;

f) emettere gli strumenti finanziari previsti dal Titolo IV del presente statuto;

g) emettere titoli obbligazionari ed altri titoli di debito ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di ogni altra disposizione in materia.

Per il raggiungimento degli scopi indicati la cooperativa è altresì impegnata



ad integrare in modo permanente o secondo contingenti opportunità la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo.

### **TITOLO III SOCI ORDINARI**

#### **Art. 7 - Requisiti**

Il numero dei soci é illimitato, ma non inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire e che abbiano maturato una capacità professionale coerente con lo scopo mutualistico e con l'attività economica svolta.

La cooperativa potrà ammettere come soci le persone svantaggiate, inserite ai sensi dell'art 4 secondo comma legge 381/1991.

Queste ultime devono rappresentare almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa.

Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa. A tal fine, il consiglio di amministrazione dovrà valutare i settori ed i mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali.

Qualora siano presenti i presupposti per la loro ammissione, possono essere soci le persone giuridiche nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

L'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

Nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa.

La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle azioni sottoscritte.

#### **Art. 8 - Categorie di soci**

I soci della cooperativa sono suddivisi nelle seguenti categorie:

a) **soci cooperatori**, i quali prestano la loro attività ricevendo un compenso di qualsiasi natura ed entità (che svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile);

b) **soci volontari**, i quali prestano la loro attività gratuitamente ed esclusivamente per fini di solidarietà (questi non possono superare la metà del numero complessivo di tutti i soci): fanno parte di questa categoria anche i soci onorari;

c) **soci speciali** di cui all'art. 9 del presente Statuto;

d) **soci finanziatori**: fanno parte di questa categoria anche i soci sovventori.

Ogni socio è iscritto alla relativa sezione nel libro dei soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.

#### **Art. 9 - Soci speciali**

Il consiglio di amministrazione può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

a) alla loro formazione professionale;

b) al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, il consiglio di amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione del consiglio di amministrazione, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
3. le azioni che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al 50 per cento di quello previsto per i soci ordinari.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 22, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale o di emissione di strumenti finanziari.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee

ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea i soci operatori ordinari.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto nel consiglio di amministrazione della cooperativa.

I soci speciali non possono essere computati ai fini dell'esercizio dei diritti previsti dall'articolo 2545-bis del codice civile.

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 15 del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 16 del presente statuto.

I soci appartenenti alla categoria speciale possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione o di inserimento, oltre che per i casi previsti dall'art. 16 del presente statuto, qualora il Consiglio di Amministrazione accerti il mancato rispetto dei doveri inerenti la formazione professionale o il mancato rispetto degli standard produttivi previsti dalla cooperativa.

Il periodo di permanenza del socio nella categoria speciale è considerato periodo di prova a tutti gli effetti.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio Speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci operatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale,

conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, il consiglio di amministrazione deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 11.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, il consiglio di amministrazione può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 16.

#### **Art. 10 - Domanda di ammissione**

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

- se persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione dell'effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in contrasto con quella della cooperativa;
- d) il numero di azioni che propone di sottoscrivere, la quale non dovrà comunque essere inferiore, nè superiore al limite minimo e massimo fissati dalla legge;
- e) la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- f) la dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria di cui all'articolo 52 del presente statuto;

se persona giuridica:

- a) la denominazione dell'ente, la sede legale, l'oggetto sociale;
- b) il cognome e nome delle persone che ne hanno la rappresentanza legale ed il codice fiscale;
- c) in allegato copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente, dichiarati conformi all'originale dal Presidente dell'ente e dal Presidente del Collegio Sindacale, nonché l'estratto autentico della deliberazione di adesione alla Cooperativa assunta dall'organo statutariamente competente, contenente la dichiarazione di conoscenza ed integrale accettazione dello Statuto e dei Regolamenti della Cooperativa.

#### **Art. 11 - Procedura di ammissione**

Il consiglio di amministrazione, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui al precedente articolo 7 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità indicati dal medesimo articolo 7, delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il consiglio di amministrazione deve motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme da quella del consiglio di amministrazione, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deli-

berazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

Il consiglio di amministrazione illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Ferma la responsabilità del Consiglio di Amministrazione, è consentita la delega ad un amministratore ad autorizzare chi richiede l'ammissione quale socio l'esercizio dei diritti del socio cooperatore in attesa della successiva riunione dell'organo amministrativo.

#### **Art. 12 - Versamento azioni sociali**

Ottenuta l'ammissione, il socio deve sottoscrivere il numero di azioni dichiarate sulla domanda di ammissione, il cui importo del valore nominale potrà oscillare da un minimo di € 25,00 al limite massimo consentito dalle leggi vigenti.

Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo delle azioni, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori.

Il versamento delle azioni sottoscritte deve essere effettuato con le modalità ed i tempi stabiliti nella delibera di ammissione.

Il conferimento può essere eseguito anche con beni in natura, previo consenso dell'organo amministrativo.

La qualità di socio risulterà esclusivamente dal libro soci.

#### **Art. 13 - Obblighi e facoltà del socio**

I soci sono obbligati:

a) al versamento:

- delle azioni sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal precedente articolo 12;

- del contributo di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
  - del sovrapprezzo, eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;
- b) a mettere a disposizione le loro capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa;
- c) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda, ovvero almeno un ventesimo quando la cooperativa ha più di tremila soci, gli stessi hanno inoltre diritto ad esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste.

L'esame deve essere svolto attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

La società può, con apposito regolamento, modificare esclusivamente aspetti di carattere normativo contemplati dalla contrattazione collettiva nazionale di settore, quale ad esempio l'allungamento del periodo di prova, nonché introdurre ulteriori istituti normativi (tra cui in caso di riduzione dell'attività lavorativa per cause di forza maggiore o di circostanze oggettive; ov-



vero nell'ipotesi di crisi determinata da difficoltà temporanea della cooperativa, la sospensione del rapporto di lavoro e quindi delle reciproche obbligazioni contrattuali), garantendo il rispetto dei principi di trasparenza e di parità di trattamento per i soci prestatori.

#### **Art. 14 - Perdita della qualità di socio**

La qualità di socio si perde:

1. per recesso, esclusione o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

#### **Art. 15 - Recesso del socio**

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo.

Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrono i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo articolo 52.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della do-

manda, trasmessa all'interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

#### **Art. 16 - Esclusione**

L'esclusione potrà essere deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che perda i requisiti per l'ammissione alla cooperativa;
- b) che non sia in condizione di svolgere l'attività lavorativa dedotta nel contratto sociale;
- c) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione del rapporto;
- d) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle azioni sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;
- e) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 7, o che comunque svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza alla cooperativa;
- f) che arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali alla cooperativa o assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo mutualistico o dell'oggetto sociale;
- g) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati che comportino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, nonché per reati che, per le modalità di esecuzione e la gravità, non consentano la prosecuzione del rapporto;
- h) che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giustificato mo-

tivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori si tratta del Fondo integrazione salariale e Naspi (ex disoccupazione speciale);

i) che abbiano subito un provvedimento di licenziamento con le modalità previste per il periodo di prova durante il periodo di permanenza nella categoria speciale;

j) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;

k) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;

l) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 7, senza la prevista autorizzazione;

m) che risulti assente non giustificato per almeno tre assemblee consecutive dei soci;

n) arrechi danni al materiale, alle attrezzature, ai mezzi e/o ai locali della cooperativa o di committenti, per dolo o colpa grave;

o) senza preventiva autorizzazione, svolga, nel posto di lavoro, lavori per conto terzi o per conto proprio.

La comunicazione dell'esclusione, con i relativi motivi, deve avvenire a mezzo raccomandata o altri mezzi che garantiscano la tracciabilità della ricevuta della comunicazione (a titolo esemplificativo: posta elettronica, fax, raccomandata a mano e sottoscritta per ricevuta, ecc. ).

Contro le deliberazioni di esclusione il socio entro sessanta giorni dalla co-

municazione, può attivare, in via preferenziale le procedure di mediazione e conciliazione dell'articolo 52 o, come opzione secondaria, la procedura dell'articolo 2533 codice civile.

L'esclusione è pronunciata d'ufficio dal Consiglio di Amministrazione, eventualmente trattenendo le somme riscosse salvo il risarcimento dei maggiori danni se per un periodo di 3 (tre) anni tra socio e cooperativa non avvengano scambi mutualistici, nè si manifesti, da parte del socio, alcun interesse alla partecipazione alla società.

La comunicazione di esclusione d'ufficio viene comunicata tramite affissione della delibera per 60 (sessanta) giorni presso la sede sociale della Cooperativa.

#### **Art. 17 - Risoluzione rapporto di lavoro**

Salvo diversa e motivata decisione dell'organo amministrativo, alla deliberazione di recesso o di esclusione del socio lavoratore consegue la risoluzione del rapporto di lavoro instaurato ai sensi del precedente articolo 5.

#### **Art. 18 - Liquidazione**

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto agli eventuali dividendi maturati prima della cessazione del rapporto e non distribuiti e al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi del successivo articolo 33, lettera c), ovvero attraverso l'erogazione del ritorno o l'imputazione di riserve divisibili.

La liquidazione delle somme di cui al precedente comma - eventualmente ridotte in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies del codice civile.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio attraverso l'erogazione del ristorno o l'imputazione di riserve divisibili, può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di cinque anni.

#### ***Art 19 - Morte del socio***

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso del capitale interamente liberato, eventualmente rivalutato, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 18.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Cooperativa, entro 6 mesi dalla data del decesso.

In difetto di tale designazione si applica l'art 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Cooperativa possono richiedere di subentrare nella partecipazione del socio deceduto. L'ammissione sarà deliberata dal consiglio di amministrazione, previo accertamento

dei requisiti, con le modalità e le procedure di cui al precedente articolo 11.

In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi del precedente articolo 18.

#### **Art. 20 - Responsabilità del socio uscente.**

Ai sensi dell'art. 2536 del codice civile, il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, l'esclusione o la cessione delle azioni si è verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto sociale si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per il rimborso delle azioni.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

#### **Art. 21 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati**

I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto devono richiedere il rimborso del capitale versato ed eventualmente rivalutato entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Qualora la richiesta di rimborso non venga effettuata nel termine suddetto, il relativo capitale è devoluto con deliberazione del consiglio d'amministrazione al fondo di riserva legale.

#### **Art. 22 - Ristorni**

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta del consiglio di amministrazione, l'erogazione del ristorno ai soci cooperatori ed ai

soci speciali, nei limiti previsti dall'art. 9 del presente statuto, e nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali - in via esemplificativa - possono considerare:

- il monte ore lavorate;
- l'inquadramento lavorativo;
- provvedimenti disciplinari.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

- a. in forma liquida;
- b. mediante aumento proporzionale della partecipazione al capitale sociale con l'emissione di nuove azioni;
- c. mediante l'emissione di strumenti finanziari di cui al successivo Titolo IV.

#### **TITOLO IV STRUMENTI FINANZIARI**

##### **Art. 23 - Norme applicabili**

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente Statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci finanziatori, di cui all'art. 2526, codice civile.

Rientrano in tale categoria anche i soci sovventori disciplinati dall'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nonché le azioni di partecipazione cooperativa di cui agli artt. 5 e 6 della stessa legge n. 59.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo, ai soci finanzia-

tori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci cooperatori, in quanto compatibili con la natura del rapporto.

Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento.

L'emissione di azioni dei soci finanziatori è disciplinata da apposito regolamento del Socio Finanziatore adottato dall'Assemblea dei Soci.

#### **Art. 24 - Imputazione a capitale**

I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa.

A tale sezione del capitale sociale è altresì imputato il fondo per il potenziamento aziendale costituito con i conferimenti dei soci sovventori, di cui al successivo articolo 31 del presente Statuto.

I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 500,00 ciascuna.

Non possono formare oggetto di conferimento le prestazioni d'opera o di servizi.

I versamenti sulle azioni sottoscritte dai soci finanziatori da liberarsi in denaro potranno essere effettuati quanto al venticinque per cento all'atto della sottoscrizione e la parte restante nei termini da stabilirsi dal consiglio di amministrazione

#### **Art. 25 - Trasferibilità dei titoli**

Salvo contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede di emissione dei titoli, le azioni dei soci finanziatori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del consiglio di amministrazione.



Il socio finanziatore che intenda trasferire le azioni deve comunicare al consiglio di amministrazione il proposto acquirente ed il consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il consiglio provvederà ad indicarne altro gradito. Decorso il predetto termine, il socio sarà libero di vendere al proposto acquirente. Salva contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede di emissione dei titoli, il socio finanziatore, ad eccezione delle azioni di socio sovventore e delle azioni di partecipazione cooperativa, non può trasferire i titoli ai soci ordinari.

La società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346, comma 1, codice civile.

#### **Art. 26 - Modalità di emissione e diritti amministrativi dei soci finanziatori**

L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea straordinaria con la quale devono essere stabiliti l'importo complessivo dell'emissione e le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse, ovvero l'autorizzazione agli amministratori ad escludere o limitare lo stesso, in conformità con quanto previsto dagli artt. 2524 e 2441 codice civile e in considerazione dei limiti disposti per i soci ordinari dalle lettere b) e c) dell'articolo 2514, codice civile, che dovrà essere specificata su proposta motivata degli amministratori.

Con la stessa deliberazione potranno altresì essere stabiliti il prezzo di emissione delle azioni, in proporzione all'importo delle riserve divisibili di

cui al successivo articolo 31, lettera e), ad esse spettante, e gli eventuali diritti patrimoniali ovvero amministrativi eventualmente attribuiti ai portatori delle azioni stesse in deroga alle disposizioni generali contenute nel presente statuto.

A ciascun socio finanziatore è attribuito un numero di voti proporzionale al numero delle azioni sottoscritte. Qualora siano emesse azioni ai sensi dell'articolo 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, a ciascun socio sovventore non possono tuttavia essere attribuiti più di cinque voti.

Gli strumenti finanziari partecipativi offerti in sottoscrizione al socio cooperatore, o comunque dallo stesso posseduti, non attribuiscono diritto di voto.

I voti complessivamente attribuiti ai soci finanziatori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci finanziatori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.

Ai soci finanziatori, in considerazione dell'interesse che essi hanno nell'attività sociale, è riservata la nomina di almeno un amministratore e un sindaco effettivo e supplente, nonché di un liquidatore in caso di scioglimento della cooperativa. Tale nomina sarà deliberata a maggioranza dei voti spettanti ai soli soci finanziatori. La deliberazione dell'assemblea di emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori può prevedere la nomina da parte di tale categoria di un numero maggiore di amministratori o sindaci, purché non

superiore ad un terzo dei complessivi membri dell'organo.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

#### **Art. 27 - Diritti patrimoniali e recesso dei soci finanziatori**

Salvo che sia diversamente stabilito nella deliberazione di emissione delle azioni, ai soci finanziatori spetta una remunerazione complessivamente non inferiore al tasso di inflazione previsto dall'art. 7 della legge 59/1992, incrementato di 1,5 punti percentuali. Detta remunerazione sarà obbligatoriamente attribuita in presenza di utili e, in caso di insufficienza dell'utile di esercizio, essa sarà recuperata negli esercizi successivi fino al settimo compreso. Nel caso in cui l'Assemblea decida di remunerare le azioni dei soci prestatori in misura superiore all'indice Istat incrementato di 1,5 punti percentuali tale remunerazione spetterà anche alle azioni dei soci finanziatori senza ulteriori maggiorazioni.

A favore dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa il privilegio opera comunque in misura non superiore a due punti percentuali rispetto alla remunerazione delle azioni dei soci prestatori stabilita dall'Assemblea ordinaria dei soci. La remunerazione delle azioni sottoscritte dai soci prestatori, in qualità di soci finanziatori, non può essere superiore a due punti rispetto al limite previsto per i dividendi dalla lettera a) dell'articolo 2514, codice civile. La delibera di emissione di cui all'articolo 25, comma 1, può stabilire in favore delle azioni destinate ai soci finanziatori l'accantonamento di parte degli utili netti annuali a riserva divisibile, in misura proporzionale al rapporto tra capitale conferito dai soci finanziatori medesimi e patrimonio netto. La riduzione del capitale sociale in conseguenza di

perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei soci finanziatori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle azioni dei soci prestatori. In caso di scioglimento della Cooperativa, le azioni di socio finanziatore hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto a quelle dei soci cooperatori, per il loro intero valore. Ai fini della determinazione del valore delle azioni si terrà conto sia del valore nominale, sia della quota parte di riserve divisibili, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo. Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437, codice civile, ai soci finanziatori il diritto di recesso spetta quando sia decorso il periodo minimo di tre anni a decorrere dalla data di iscrizione nel libro soci. Fermi restando i casi previsti dalla legge, la deliberazione di emissione delle azioni può escludere la possibilità di recesso, ovvero stabilire un periodo maggiore. In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire secondo le modalità previste dagli artt 2437-bis e seguenti, codice civile, per un importo corrispondente al valore nominale delle azioni, comprensivo delle eventuali rivalutazioni effettuate a favore delle stesse, ed alla quota parte di riserve divisibili ad esse spettanti, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.

Gli amministratori sono autorizzati ad acquistare o rimborsare azioni dei soci finanziatori, ai sensi dell'art. 2529, codice civile, e nei limiti ivi previsti. L'acquisto potrà avvenire per un corrispettivo non superiore al valore nominale delle azioni, comprensivo delle eventuali rivalutazioni effettuate a favore delle stesse.

#### **Art. 28 - Azioni di partecipazione cooperativa**

Con deliberazione dell'assemblea ordinaria la Cooperativa può adottare pro-

cedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammmodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5, legge 31 gennaio 1992, n. 59. In tal caso, la Cooperativa può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore alla minor somma tra il valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero competente.

Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della Cooperativa.

Alle azioni di partecipazione cooperativa spettano i privilegi patrimoniali stabiliti dal precedente articolo 27.

Con apposito regolamento, approvato dall'assemblea ordinaria dei soci, sono determinate le modalità attuative delle procedure di programmazione di cui al primo comma del presente articolo. L'assemblea speciale degli azionisti di partecipazione determina le modalità di funzionamento dell'assemblea stessa e di nomina del rappresentante comune.

Il rappresentante comune degli azionisti di partecipazione può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle assemblee dei soci, con facoltà di impugnarne le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa nei confronti della Cooperativa.

#### **Art. 29 - Diritti di partecipazione alle assemblee**

I soci finanziatori partecipano alle assemblee generali dei soci mediante votazioni separate.

Ricorrendo le condizioni stabilite dalla legge ovvero dal presente Statuto, i soci finanziatori sono costituiti in assemblea speciale.

L'assemblea speciale è convocata dal consiglio di amministrazione della Cooperativa o dal rappresentante comune della categoria, quando questi lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di azioni nominative della categoria.

Le modalità di funzionamento delle assemblee speciali sono determinate in base a quanto previsto dagli artt. 2363 e seguenti, codice civile, in quanto compatibili con le successive disposizioni degli articoli 36 e seguenti del presente Statuto.

### **Art. 30 - Strumenti finanziari di debito**

Con deliberazione dell'assemblea straordinaria, la Cooperativa può emettere obbligazioni, nonché strumenti finanziari di debito diversi dalle obbligazioni, ai sensi degli artt. 2410 e seguenti, codice civile.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea straordinaria, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono at-

tribuiti al consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale degli obbligazionisti ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dalle norme di legge e dal precedente articolo 29.

## **TITOLO V PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE**

### **Art. 31 - Elementi costitutivi**

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

a. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

1) da un numero illimitato di azioni dei soci cooperatori, compresi i soci speciali, ciascuna del valore di 25,00 euro;

2) dalle azioni dei soci finanziatori, ciascuna del valore di euro 500,00;

3) dalle azioni dei soci sovventori, ciascuna del valore di euro 500,00, destinate al Fondo dedicato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale di cui all'articolo 23 del presente statuto;

4) dalle azioni di partecipazione cooperativa, ciascuna del valore di euro 500,00, destinate alla realizzazione di programmi pluriennali di sviluppo ed ammodernamento di cui all'articolo 28 del presente statuto;

5) dalle azioni dei soci volontari, ciascuna del valore di euro 25,00;

b. dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'articolo 33 del presente statuto e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci deceduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;

c. dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 13 del presente statuto;

d. dalla riserva straordinaria;

e. dalle riserve divisibili in favore dei soci finanziatori, formate ai sensi del-

l'articolo 27 del presente statuto;

f. da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle azioni sottoscritte.

Le riserve, salve quelle di cui alle precedenti lettere c) ed e), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

La cooperativa può costituire uno o più patrimoni destinati a specifici affari nei limiti ed alle condizioni previste dagli articoli 2447-bis e ss. del codice civile.

### **Art. 32 - Caratteristiche delle azioni cooperative**

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, nè essere cedute senza l'autorizzazione del consiglio di amministrazione.

Il socio che intenda trasferire le proprie azioni deve darne comunicazione al consiglio di amministrazione con lettera raccomandata. Salvo espressa autorizzazione del consiglio di amministrazione, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intero pacchetto di azioni detenuto dal socio.

Il provvedimento del consiglio di amministrazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscriverne nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dall'articolo 7.

In caso di diniego dell'autorizzazione, il consiglio di amministrazione deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio in-



teressato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 52.

La cooperativa ha facoltà di non emettere le azioni ai sensi dell'articolo 2346, comma 1, del codice civile.

### **Art. 33 - Esercizio sociale - Bilancio di esercizio - Ristorni**

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il consiglio di amministrazione provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in conformità alle norme di legge.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 codice civile, certificate dal consiglio di amministrazione in sede di relazione sulla gestione.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 22 e, successivamente sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura del 3%;
- c) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;

e) ad eventuale remunerazione delle azioni dei soci finanziatori e delle azioni di partecipazione cooperativa nei limiti e secondo le modalità stabilite dagli articoli 28 e 29 del presente statuto;

f) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla lettera f) dell'articolo 31.

In presenza di azioni emesse in favore di soci finanziatori, qualora deliberi la ripartizione dei ristorni ai soci prestatori, l'assemblea che approva il bilancio deve deliberare la destinazione degli utili di cui alla precedente lettera e).

Gli importi destinati all'incremento delle riserve aventi natura indivisibile e al Fondo mutualistico debbono essere superiori a quelli destinati alla remunerazione del capitale sociale e alla costituzione ed incremento delle riserve divisibili e all'erogazione del ristorno.

## **TITOLO VI GOVERNANCE DELLA SOCIETA' COOPERATIVA**

### **Art. 34 - Tipologia dell'amministrazione ed organi societari**

Sono Organi della cooperativa:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei Sindaci (se richiesto dalla legge).

### **Art. 35 - Convocazione assemblea ordinaria**

Il consiglio di amministrazione convoca le assemblee ordinarie e straordinarie mediante avviso, da affiggere presso la sede, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima. L'avviso è comunicato, o con le modalità richieste dal socio: lettera, fax, e-mail, circolare interna o

altra forma prevista dalla normativa vigente, o con altro mezzo idoneo a garantire il ricevimento da parte del socio avente diritto di voto e del rappresentante comune di ciascuna categoria di strumenti finanziari privi del diritto di voto, almeno 15 giorni prima dell'adunanza, o con pubblicazioni su strumenti di informazione individuati dall'Assemblea dei Soci secondo le modalità previste dalla legge.

Il consiglio di amministrazione può, a sua discrezione e in aggiunta a quella stabilita nel secondo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee. L'assemblea deve essere convocata nei successivi trenta giorni quando ne sia fatta richiesta, con l'indicazione delle materie da trattare, dall'organo di revisione legale dei conti o da almeno un decimo dei soci; qualora il consiglio di amministrazione non vi provveda, la convocazione è effettuata dall'organo di revisione legale dei conti.

#### **Art. 36 - Assemblee**

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2540 del codice civile, le assemblee sono precedute dalle assemblee separate.

#### **Art. 37 - Assemblea ordinaria**

L'assemblea ordinaria:

1) approva il bilancio d'esercizio comprensivo di nota integrativa e delle relative relazioni, quando obbligatorie, ed il bilancio sociale in conformità con le linee guida stabilite con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ai sensi del d. lgs. 112/2017; se dovesse ritenerlo utile, approva anche l'eventuale bilancio preventivo;

- 2) provvede alle relative nomine e revoche dei componenti il consiglio di amministrazione, fermo restando il requisito di onorabilità previsto per tutti gli amministratori, per gli amministratori "non soci" sono richiesti i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza di cui all'art. 7, comma 3, del D. Lgs. 112/2017 ;
- 3) determina la misura dei compensi da corrispondersi al Consiglio di Amministrazione nel rispetto del criterio di cui alla lettera a) comma 2, articolo 3 del d. lgs. 112/2017;
- 4) nomina, se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque opportuno, i componenti del collegio sindacale, elegge tra questi il Presidente e fissa i compensi loro spettanti, nel rispetto del criterio di cui alla lettera a), comma 2, articolo 3 del d. lgs. 112/2017, ne delibera l'eventuale revoca;
- 5) conferisce e revoca, sentito il collegio sindacale se nominato, l'incarico di revisione o controllo contabile ex articolo 2409 quater del codice civile, secondo quanto previsto nel successivo art. 49 del presente statuto e determina il corrispettivo relativo all'intera durata dell'incarico nel rispetto del criterio di cui alla lettera a), comma 2, articolo 3 del d. lgs. 112/2017;
- 6) delibera sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti ex art. 2409 bis, codice civile, se nominato;
- 7) approva i regolamenti previsti dal presente statuto con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria;
- 8) delibera sulle domande di ammissione del socio non accolte dal consiglio di amministrazione, in adunanza appositamente convocata e, in ogni caso, in occasione della prima convocazione successiva alla richiesta da parte

dell'interessato di pronuncia assembleare;

9) delibera, all'occorrenza, piani di crisi aziendale con previsioni atte a farvi fronte, nel rispetto delle disposizioni dell'apposito regolamento e dalle leggi vigenti in materia;

10) delibera, alle condizioni e secondo i criteri fissati dalla legge, un piano di avviamento allo scopo di promuovere l'attività imprenditoriale della cooperativa;

11) delibera le procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale di cui all'art. 6 del presente statuto approvandone annualmente, in sede di approvazione del bilancio, gli stati di attuazione, previo parere dell'assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata:

a) almeno una volta all'anno entro i centoventi giorni successivi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il termine è di centottanta giorni qualora la cooperativa sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero se lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della cooperativa.

Gli amministratori segnalano nella relazione al bilancio, prevista dall'art. 2428, codice civile, le ragioni della dilazione;

b) quando il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario;

c) dal collegio sindacale nei casi previsti dall'art. 2406, codice civile;

d) dagli amministratori o, in loro vece, dai sindaci entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, qualora questa sia fatta per iscritto e con indicazione delle materie da trattare, di almeno il 10% dei soci aventi diritto al

voto al momento della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

### **Art. 38 - Assemblea straordinaria**

L'assemblea straordinaria delibera:

- 1) sulle modificazioni dello statuto;
- 2) sulla nomina, sostituzioni e poteri dei liquidatori;
- 3) su ogni altra materia attribuitale dalla legge;
- 4) sull'emissione degli strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 26 del presente statuto;
- 5) sulle altre materie riservate dalla legge alla sua competenza.

### **Art. 39 - Modalità di convocazione**

Il consiglio di amministrazione convoca le assemblee ordinarie e straordinarie mediante avviso, da affiggere presso la sede, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima. L'avviso è comunicato, o con le modalità richieste dal socio: lettera, fax, e-mail, circolare interna o altra forma prevista dalla normativa vigente, o con altro mezzo idoneo a garantire il ricevimento da parte del socio avente diritto di voto e del rappresentante comune di ciascuna categoria di strumenti finanziari privi del diritto di voto, almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, o con pubblicazioni su strumenti di informazione individuati dall'Assemblea dei Soci secondo le modalità previste dalla legge.

Il consiglio di amministrazione può, a sua discrezione e in aggiunta a quella

stabilita nel secondo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

#### **Art. 40 - Costituzione dell'assemblea dei soci e validità delle deliberazioni**

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci lavoratori e nel libro dei soci finanziatori da almeno novanta giorni e che non siano in mora nel pagamento delle azioni sottoscritte, i soci con minor anzianità di iscrizione possono presenziare all'assemblea senza diritto di intervento e di voto. Ogni socio lavoratore e finanziatore, ovvero sovventore persona fisica ha un solo voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute. Ciascun socio finanziatore diverso dalla persona fisica avrà diritto ad un numero di voti fino ad un massimo di 5, nei limiti previsti dalle leggi vigenti. Ai possessori di strumenti finanziari non può, in ogni caso, essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea generale nessuno di essi possa esprimere più del decimo dei voti in ciascuna assemblea generale.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza, diretta o per delega, di tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto; in seconda convocazione l'assemblea delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima qualunque sia il numero dei soci presenti.

Nelle votazioni si procederà per alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione con la presenza, diretta o per delega, di tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto; in seconda convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno il 20% (venti per cento) dei soci.

I soci intervenuti che riuniscano un terzo dei voti rappresentati nell'Assemblea, se dichiarano di non essere sufficientemente informati sugli oggetti posti in deliberazione, possono chiedere che l'Assemblea sia rinviata a non oltre cinque giorni; questo diritto non può esercitarsi che una sola volta per lo stesso oggetto.

L'assemblea ordinaria e straordinaria delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti e rappresentati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Cooperativa, il quale verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; svolge le funzioni di segretario il Consigliere o il dipendente della Cooperativa designato dal Presidente; l'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale, redatto senza ritardo e sottoscritto dal Presidente e dal segretario, che deve consentire, per ciascuna votazione ed anche per allegato, l'identificazione dei soci, astenuti o dissenzienti e nel quale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. In particolare, ciascun socio astenuto o dissenziente, su richiesta del Presidente, ha l'onere ai fini dell'eventuale impugnativa della delibera e quindi dell'identificazione della sua



dichiarazione di voto, di compilare gli appositi allegati predisposti e messi a disposizione dalla cooperativa. Il verbale dell'Assemblea straordinaria è redatto da un notaio.

Le riunioni dell'assemblea potranno tenersi anche per videoconferenza o audioconferenza, a condizione che siano rispettati i seguenti criteri:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza e proclamare i risultati delle votazioni;

- sia consentito al verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto del verbale;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo quindi che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio-video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante;

il tutto nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità tra i soci.

#### **Art. 41 - Deroghe al voto per testa**

Per i soci finanziatori si applica l'articolo 26 del presente statuto. Per i soci speciali si applica l'articolo 9 del presente statuto.

#### **Art. 42 - Rappresentanza nell'assemblea dei soci**

I soci prestatori che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, esclusi gli am-

ministratori, i componenti dell'organo di revisione legale dei conti ed i dipendenti sia della cooperativa che di società da questa controllate.

Ad ogni socio non può essere conferita più di 1 delega.

I soci finanziatori possono conferire delega alle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 2372 Codice Civile.

Il socio imprenditore individuale può essere rappresentato anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo, a condizione che collaborino nell'impresa del socio.

#### **Art. 43 - Assemblee separate**

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2540 Codice Civile, la cooperativa istituisce le assemblee separate.

Il consiglio di amministrazione convoca le assemblee separate nei modi e termini previsti per l'assemblea generale. Il termine di preavviso deve essere rispettato per la prima assemblea separata.

Allo scopo di facilitare la partecipazione dei soci e, conseguentemente, la convocazione e lo svolgimento delle assemblee separate, i soci della cooperativa sono raggruppati in Sezioni, in particolare avendo riguardo alle zone ove esistano sedi secondarie o unità locali. Tali sezioni potranno essere create anche in zone prive delle strutture suddette, quando per numero dei soci ed importanza di attività sia ritenuto opportuno per il funzionamento della cooperativa.

Ciascuna sezione non può essere formata con un numero inferiore a 50 soci. Qualora il numero di soci di una sezione si riduca al di sotto della soglia sopra stabilita, il consiglio di amministrazione provvede ad assegnare i soci alla sezione più vicina.

Tutte le norme previste per lo svolgimento dell'assemblea generale, ordinaria o straordinaria, si applicano alle assemblee separate.

Ogni assemblea separata delibera sulle materie che formano oggetto dell'assemblea generale e nomina i delegati all'assemblea generale, in conformità con i criteri stabiliti da apposito regolamento.

In ogni caso, nell'assemblea generale deve essere assicurata la proporzionale rappresentanza delle minoranze espresse dalle assemblee separate.

Tutti i delegati debbono essere soci.

Rimane fermo il diritto dei soci che abbiano partecipato all'assemblea separata di assistere all'assemblea generale.

## **TITOLO VII CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

### **Art. 44 - Amministratori**

La gestione dell'impresa spetta esclusivamente al consiglio di amministrazione, il quale compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale. Il consiglio di amministrazione è composto da 3 a 11 membri. Gli amministratori devono essere scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie dei soci, in proporzione dell'interesse che ciascuna categoria ha nell'attività sociale e in conformità dei criteri e dei parametri stabiliti all'uopo da apposito regolamento elettorale. Salvo quanto previsto per i soci finanziatori dall'articolo 27 del presente statuto, l'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza degli amministratori sia scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Fermo restando il requisito di onorabilità previsto per tutti gli amministratori, per gli amministratori "non soci" sono richiesti i requisiti di onorabilità,

professionalità e indipendenza di cui all'articolo 7, comma 3 del D. Lgs. 112/2017.

Salvo quanto previsto dall'articolo 2390 codice civile, gli amministratori possono ricoprire incarichi negli organi di amministrazione di altre imprese a condizione che essi siano formalmente autorizzati da apposito atto deliberativo del Consiglio di amministrazione della cooperativa.

Gli amministratori durano in carica per tre esercizi e sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.

#### **Art. 45 - Presidente - Comitato Esecutivo e Amministratori Delegati**

Il consiglio di amministrazione sceglie tra i suoi componenti il presidente, se questi non è nominato dall'assemblea, e gli eventuali vicepresidenti.

Il consiglio di amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, o ad uno o più dei suoi componenti.

Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega e prevedendone la remunerazione, sentito il parere del collegio sindacale.

Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2381, comma 4, codice civile. Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzio-

ne o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

Il consiglio di amministrazione relaziona, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies codice civile. Nella medesima relazione il consiglio di amministrazione deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Oltre a redigere il bilancio d'esercizio e le relative informative, l'Organo amministrativo si occupa di redigere anche il bilancio sociale da sottoporre all'assemblea per l'approvazione.

#### **Art. 46 - Convocazione del Consiglio di Amministrazione e validità costituzione**

Il Consiglio di Amministrazione é convocato dal Presidente o da chi ne fa le veci tutte le volte che lo riterrà utile o quando ne sia fatta richiesta da almeno metà dei suoi componenti o dal Collegio sindacale, se nominato. La convocazione viene fatta a mezzo lettera semplice, inviata non meno di tre giorni prima dell'adunanza, oppure tramite fax, posta elettronica o altro strumento indicato dal consigliere. Le adunanze sono legalmente costituite solo se interviene la maggioranza dei componenti. E' consentita la partecipazione alle adunanze ed è validata la presenza anche tramite audio-video o conference call a condizione che siano rispettati i seguenti criteri:

- sia consentito al presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza e proclamare i risultati

delle votazioni;

- sia consentito al verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto del verbale;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo quindi che si tratti di seduta totalitaria) i luoghi audio-video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

Le deliberazioni del Consiglio sono ritenute valide anche tramite consultazione scritta. Le deliberazioni sono validamente adottate se riportano il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti, purchè tali voti non siano inferiori ad un terzo dei componenti complessivamente eletti.

#### **Art. 47 - Legale rappresentanza**

La firma e la legale rappresentanza della Società di fronte a terzi ed in giudizio spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente pertanto può rilasciare quietanze liberatorie ad Enti Pubblici, procure speciali anche per i ricorsi e controricorsi alla Suprema Corte di Cassazione, nonché per l'assistenza e la rappresentanza e la rappresentanza legale della società, avanti gli Organi Giurisdizionali o Amministrativi di qualunque ordine e grado, dare esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione, sottoscrivere e stipulare gli atti ed i contratti deliberati dal Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le sue funzioni spettano al Vice Presidente ed, in mancanza o in assenza di quest'ultimo,

ad un consigliere designato dallo stesso Consiglio di Amministrazione.

Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dall'assenza per impedimento del Presidente.

Il Presidente, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare i propri poteri, in tutto o in parte, con speciale procura, ad impiegati della società.

Non possono assumere la presidenza i rappresentanti delle società costituite da un unico socio persona fisica, gli enti con scopo di lucro e le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

## **TITOLO VIII - COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI**

### **Art. 48 - Collegio sindacale**

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'art. 2543, comma 1, codice civile, la cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea. Il collegio sindacale è costituito da persone munite dei titoli ritenuti idonei dalla normativa vigente.

La nomina di un membro effettivo e di un membro supplente è riservata ai sensi dell'art. 2543, codice civile, ai soci finanziatori. L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso. I sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili. Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed, in particolare, sull'adeguatezza

dell' assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale. Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci - sotto la propria responsabilità ed a proprie spese - possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399, codice civile. L'Organo Amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate. I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica. Il collegio sindacale esercita anche la revisione legale dei conti ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti, codice civile.

#### **Art. 49 - Revisione legale dei conti**

La revisione legale dei conti, se prevista, ove non esercitata dal Collegio Sindacale, spetta ad un revisore (o ad una società di revisione) ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti, codice civile e del D. L. n. 39 del 27/01/2010.

### **TITOLO IX - DISPOSIZIONI VARIE**

#### **Art. 50 - Scioglimento della società**



La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.

Lo scioglimento anticipato della cooperativa, quando ne ricorrano i presupposti di cui all'art. 2545-duodecies del codice civile, è deliberato dall'assemblea straordinaria, la quale, con le maggioranze previste all'art. 40 dello statuto per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, decide:

- a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo. Ai liquidatori potrà essere conferito il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della Società.

La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'assemblea, assunta con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto. I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.

#### **Art. 51 - Regolamenti interni**

Il funzionamento interno della cooperativa sarà disciplinato da Regolamenti interni elaborati dal Consiglio di Amministrazione e sottoposti all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

### **Art. 52 - Controversie**

Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle deliberazioni assembleari, promosse da o contro soci, da o contro la società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, dovranno essere oggetto di un tentativo informale di conciliazione secondo le modalità approvate dall'Assemblea dei Soci. Ove non risolte, le controversie oggetto del presente articolo dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il Regolamento del Servizio di Conciliazione della Camera di Commercio ove ha sede la società, con gli effetti previsti dagli artt. 38 e ss D.Lgs. n° 5/03.

Ogni controversia non risolta tramite conciliazione, come prevista nel presente articolo, entro 60 giorni dalla comunicazione della domanda o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà definitivamente risolta mediante arbitrato rituale secondo diritto, in conformità al Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio ove ha sede la società che provvederà alla nomina dell'arbitro.

Le modifiche della presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera assembleare assunta con la maggioranza qualificata di almeno i due terzi dei soci. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il recesso.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.

## **TITOLO X SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

### **Art. 53 - Scioglimento anticipato e devoluzione del patrimonio**

In caso di scioglimento della cooperativa il patrimonio sociale risultante

dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a) a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato ai sensi del precedente articolo 33, lettera c), del presente statuto ovvero attraverso l'erogazione del ristorno o l'imputazione di riserve divisibili;
- b) all'assegnazione ai soci finanziatori di ulteriori importi il cui valore sia pari alla quota parte delle riserve divisibili agli stessi spettante;
- c) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione istituito dalla Lega nazionale delle Cooperative e Mutue, ai sensi dell'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

**In originale firmato:**

**OGLIARO GIAN CARLO**

**CARLO SCOLA NOTAIO**

E' copia conforme al suo originale debitamente firmato in ogni foglio ed allegati.

Si rilascia per uso consentito dalla legge.

Biella, li 30 agosto 2021